

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

la L.R.3/99;

il D.Lgs.152/06;

il RR 41/01;

le Norme del Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con Delibera dell'Assemblea legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005;

la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre del 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

la Risoluzione n.4000 approvata dall'Assemblea Legislativa in data 23 settembre 2008

Premesso:

- che il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 recante "Norme in materia ambientale" definisce il Piano di Tutela delle Acque, quale strumento finalizzato a raggiungere o mantenere, mediante un approccio integrato di tutela quali-quantitativa, l'obiettivo di qualità ambientale "buono" per i corpi idrici superficiali, sotterranei e marini entro il 2016, riconfermando quanto già precedentemente disposto dal Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n.152;
- che l'art.1 delle Norme del PTA che definisce, in particolare, le finalità del piano medesimo, sancisce che

"1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà."

"2. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale."

"3. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici."

Vista

- la legge regionale n.26 del 23 dicembre 2004 " Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia" redatta in armonia con gli indirizzi della politica energetica nazionale e dell'Unione europea;

Visto inoltre il Piano Energetico Regionale (PER) approvato con Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 141 del 14 novembre 2007 redatto in osservanza degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia con il Protocollo di Kyoto e cioè l'accordo internazionale per ridurre le emissioni di gas responsabili dell'effetto serra;

Considerato:

- che il sopracitato PER fissa lo scenario degli obiettivi da perseguire in tutti i settori (dai trasporti all'industria, al residenziale, al terziario) per intraprendere la via della realizzazione degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto, che in Emilia-Romagna significa il traguardo impegnativo del - 6% rispetto al livello delle emissioni del 1990;
- che per il raggiungimento di tale obiettivo vengono individuate una serie di misure tra cui "la valorizzazione delle fonti rinnovabili, per una potenza aggiuntiva da installare pari a circa 400 MW";
- che gli interventi atti a conseguire una gestione più razionale dell'energia, mediante anche un maggiore sviluppo delle fonti rinnovabili, debbano comunque essere realizzati in modo da minimizzare gli inevitabili impatti ambientali;
- che in particolare gli interventi in campo idroelettrico dovranno essere realizzati minimizzando gli impatti sui

corpi idrici e sulle aree umide limitrofe, particolarmente gravosi sia sotto l'aspetto della naturalità idromorfologica dei corpi idrici, sia in relazione allo stato delle comunità biologiche;

Considerato altresì:

- il rilevante numero di nuovi mini-impianti idroelettrici recentemente concessionati;
- che detti impianti si localizzano a breve distanza gli uni dagli altri;
- che l'alimentazione idrica di detti impianti ha comportato, in molti casi, la necessità di realizzare opere di sbarramento sul corpo idrico;
- che l'esperienza maturata in materia ha evidenziato le rilevanti ricadute sull'ambiente idrico prodotte dai summenzionati impianti che si possono riassumere sinteticamente in:
 - diminuzione della velocità della corrente e delle sue variazioni stagionali, del battente idrico, del contorno bagnato e conseguente diminuzione dei microhabitat;
 - aumento della temperatura dell'acqua (alterazione del range termico annuale e giornaliero con condizioni di riscaldamento estivo, ritardo del riscaldamento post-invernale e ritardo nel raffreddamento autunnale) e conseguente riduzione dell'ossigeno disciolto;
 - modifica della dinamica del trasporto solido e riduzione quantitativa e talvolta qualitativa della biomassa;
 - diminuzione - nei tratti sottesi dagli impianti idroelettrici - della portata media annua con marcata artificializzazione del corso d'acqua caratterizzato da prolungati periodi con portate appiattite sui valori minimi;
 - processi di stagnazione e quindi sedimentazione di materia organica nonché riduzione della capacità di autodepurazione;
 - ridotta turbolenza, conseguente alla diminuzione della portata, e quindi minore ossigenazione delle acque con riflessi negativi sugli organismi animali;

- vincoli alla possibilità di migrazione della fauna ittica e degli invertebrati;

Considerato che:

- la citata Direttiva 2000/60/CE sottolinea come sia necessario integrare maggiormente la protezione e la gestione sostenibile delle acque in altre politiche comunitarie come la politica energetica, dei trasporti, la politica agricola, la politica della pesca, la politica regionale e in materia di turismo;
- che tale protezione si esplica, in particolare, come previsto dalla medesima Direttiva adottando una serie di interventi che impediscano un ulteriore deterioramento del corpo idrico, garantendo, fra l'altro, il mantenimento delle caratteristiche idromorfologiche naturali dello stesso, proteggano e migliorino lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico e mirino alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico;

Rilevata, pertanto la necessità che l'energia idroelettrica sia generata in modo tale da consentire il rispetto dei contenuti della soprarichiamata Direttiva Comunitaria;

Valutato pertanto opportuno, al fine di limitare i sopra riportati impatti sul patrimonio idrico e fatti salvi ulteriori obblighi e vincoli derivanti da normative o pianificazioni di settori diversi dalla tutela della risorsa idrica, dettare alcune prescrizioni costituenti specificazione dei principi normativi sopracitati in relazione alle concessioni di derivazione d'acqua pubblica per la realizzazione di impianti idroelettrici:

- a) sono da considerare tecnicamente incompatibili nuove domande di derivazione ad uso idroelettrico che prevedano di localizzarsi lungo un'asta fluviale già interessata da concessioni di derivazione ad uso idroelettrico qualora le stesse siano previste ad una distanza inferiore al doppio del tratto sotteso (inteso quale tratto del corpo idrico compreso tra il punto di derivazione ed il punto di restituzione della risorsa idrica) dalla preesistente e comunque ad una distanza inferiore al chilometro (valore minimo ritenuto congruo

per il ripristino dello stato ambientale del corpo idrico derivato);

- b) si applica il disposto di cui al punto precedente, con riferimento ai corpi idrici tutelati a norma dell'art. 84 del DLgs 152/06, all'intero bacino idrografico degli stessi e quindi all'asta principale e ai suoi affluenti, nei casi in cui occorra tutelare le caratteristiche qualitative a livello di bacino;
- c) il disposto di cui ai punti precedenti non si applica alle nuove istanze di derivazione che prevedono di sottendere il solo tratto artificiale occupato dallo sbarramento sul corpo idrico, che cioè prelevano immediatamente a monte di uno sbarramento artificiale del corpo idrico e rilasciano immediatamente a valle;
- d) le derivazioni ad uso idroelettrico potranno prevedere la realizzazione di nuove opere di sbarramento sul corpo idrico derivato solo qualora tali opere risultino necessarie per la difesa idraulica e siano ricomprese tra le opere programmate dalle amministrazioni competenti;

Dato atto che alle domande tecnicamente incompatibili si applica il disposto di cui all'art. 22 del RR 41/01 o, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art.7, ottavo capoverso del TU 1775/33, quello degli artt.8 e 9 del medesimo testo unico;

Considerato:

- che il comma 1 dell'art.9 del TU 1775/33, tra i criteri in base ai quali definire quale preferire tra più domande concorrenti, individua la più razionale utilizzazione della risorsa idrica in relazione alle caratteristiche "quantitative e qualitative del corpo idrico oggetto del prelievo";
- che a tal fine risulta opportuno esplicitare che uno degli elementi da valutare per verificare il criterio sopraesposto è il rapporto tratto sotteso-quantitativo di risorsa lasciato defluire;

Considerato altresì:

- che l'art.12bis del citato TU 1775/33 stabilisce che il provvedimento di concessione è rilasciato a condizione che non sia pregiudicato il mantenimento delle caratteristiche qualitative del corpo idrico derivato;

- che risulta pertanto necessario che le derivazioni ad uso idroelettrico garantiscano, nel tratto sotteso dalle stesse, il mantenimento delle caratteristiche qualitative, con particolare riferimento alle caratteristiche di qualità biotiche e morfologiche dell'ecosistema fluviale, del corpo idrico derivato così come presenti a monte del prelievo;

Ritenuto conseguentemente opportuno, al fine di garantire il rispetto delle condizioni qualitative sopra riportate, disciplinare le modalità di monitoraggio, stabilendo che i concessionari dovranno provvedere ad effettuare a proprie spese apposito monitoraggio secondo le indicazioni prescritte dalle ARPA provinciali e che le risultanze di detto monitoraggio dovranno essere trasmesse periodicamente alla Regione e alle Province interessate, stabilendo altresì che ciò debba essere definito nell'atto di concessione;

Valutato, inoltre, al fine di favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, di incentivare la realizzazione di impianti idroelettrici la cui derivazione è in regime di sottensione parziale di cui all'art.29, comma 2 del RR 41/01;

Ritenuto pertanto di avvalersi della facoltà prevista all'art.152 della LR 3/99, prevedendo per tali impianti una riduzione pari al 50% del canone dovuto per l'utilizzo di acqua pubblica;

Dato atto ai sensi della L.R. 43/01 e della propria deliberazione n.450/07 del parere favorevole espresso dal Direttore Generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa Dott. Giuseppe Bortone, in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo sostenibile;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di incentivare, mediante una riduzione del canone di concessione dovuto pari al 50%, la realizzazioni di impianti idroelettrici la cui derivazione sia in regime di sottensione parziale ai sensi dell'art.29, comma 2 del RR 41/01;

- 2) di considerare tecnicamente incompatibili nuove domande di derivazione ad uso idroelettrico che prevedano di localizzarsi lungo un'asta fluviale già interessata da concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, qualora le stesse siano previste ad una distanza inferiore al doppio del tratto sotteso (inteso quale tratto del corpo idrico compreso tra il punto di derivazione ed il punto di restituzione della risorsa idrica) dalla preesistente e comunque ad una distanza inferiore al chilometro;
- 3) di applicare, per i corpi idrici tutelati a norma dell'art. 84 del DLgs 152/06, il disposto di cui al precedente punto 2) in relazione all'intero bacino idrografico degli stessi e quindi all'asta principale e ai suoi affluenti, nei casi in cui occorra tutelare le caratteristiche qualitative a livello di bacino;
- 4) di stabilire che quanto disposto ai precedenti punti 2) e 3) non si applica alle nuove istanze di derivazione che prevedono di sottendere il solo tratto artificiale occupato dallo sbarramento sul corpo idrico, che cioè prelevano immediatamente a monte di uno sbarramento artificiale del corpo idrico e rilasciano immediatamente a valle;
- 5) di stabilire che le derivazioni ad uso idroelettrico potranno prevedere la realizzazione di nuove opere di sbarramento sul corpo idrico derivato solo qualora tali opere risultino necessarie per la difesa idraulica e siano ricomprese tra le opere programmate dalle amministrazioni competenti;
- 6) di specificare che uno degli elementi da valutare, tra i diversi in base ai quali definire quale preferire tra più domande concorrenti sia il rapporto tratto sotteso-quantitativo di risorsa lasciato defluire;
- 7) di stabilire che le derivazioni ad uso idroelettrico dovranno inoltre garantire, nel tratto sotteso dalle stesse, il mantenimento delle caratteristiche qualitative, con particolare riferimento alle caratteristiche di qualità biotiche e morfologiche dell'ecosistema fluviale, del corpo idrico derivato così come presenti a monte del prelievo;
- 8) di stabilire che per la verifica di quanto stabilito al punto precedente i concessionari dovranno provvedere ad effettuare a proprie spese apposito monitoraggio secondo

le indicazioni prescritte dalle ARPA provinciali e che le risultanze di detto monitoraggio siano trasmesse periodicamente alla Regione e alle Province interessate;

- 9) di stabilire che le sopracitate prescrizioni definite da ARPA, nonché la cadenza temporale con cui effettuare sia il monitoraggio, sia la trasmissione delle risultanze dello stesso siano riportate nell'atto di concessione;
- 10) di stabilire che la presente direttiva trova applicazione anche per i procedimenti in corso alla data della sua emanazione, e ciò in considerazione del fatto che rappresenta esplicitazione di criteri e principi generali già previsti dalla disciplina vigente e che ha come finalità una omogenizzazione dell'applicazione dei medesimi sul territorio regionale;
- 11) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -